



# Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia,  
delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei  
servizi e delle attività formative  
Servizio XXI Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina  
Direzione

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
**SICILIA 2020**  
PROGRAMMA OPERATIVO



**fse**  
Fondo Sociale Europeo

Prot. n. 2019/2348

Messina, il 25 NOV. 2019

All'Ordine dei Consulenti del Lavoro di MESSINA  
ordine.messina@consulentidellavoropec.it

All'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina  
ordine.messina@pec.commercialisti.it

All'Ordine degli Avvocati di MESSINA  
ordineavvocatimessina@pec.it

Oggetto : Conciliazioni delle controversie individuali di lavoro in materia di lavoro del settore pubblico e privato – articolo 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 31 della L. 04/11/2010 n. 183.

Pervengono a quest'Ispettorato richieste di conciliazione anche in forma congiunta tra le parti, consistenti nella corresponsione di compensi al lavoratore a titolo di retribuzione minima mensile, ferie, riposi giornalieri e settimanali, T.F.R., contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; compensi che per la loro natura sono compresi fra i diritti indisponibili, in quanto non rientranti nella sfera giuridica dello stesso.

Quanto sopra, a fronte di una rinuncia da parte del lavoratore a qualsivoglia eventuale impugnazione riguardante l'intero pregresso rapporto di lavoro.

Come risaputo il contenuto dell'art.2113 c.c., introdotto, a suo tempo, dall'art.6 della L. n.533/73 ha lo scopo di tutelare adeguatamente i diritti del lavoratore evitando che lo stesso, spinto dalla necessità, sia portato ad accettare condizioni economiche svantaggiose per lui e per la sua famiglia, con rinuncia espressa dei diritti sopraelencati.

Ai sensi del richiamato art. 2113 del Codice Civile, infatti, le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

A tal proposito si ritiene utile rammentare il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione del 07/11/2018, con la quale è stato ribadito che *“Per esserci transazione tra lavoratore e datore è necessario che l'accordo preveda lo scambio di reciproche concessioni.*

*Per poter qualificare come atto di transazione l'accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l'elemento dell'“aliquid datum, aliquid retentum”, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile (nella specie, la*

*lavoratrice a seguito della sua rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro, non aveva ottenuto null'altro che il TFR, diritto che le era già riconosciuto per legge)".*

La legge ed in particolare l'art. 2113 c.c. quindi ammette che il lavoratore possa validamente disporre dei suoi diritti (e quindi rinunziarvi o transigere), ma solo se viene assistito da un avvocato in giudizio o da un sindacalista davanti alla Commissione di Conciliazione.

Infatti la Corte di Cassazione con sentenza resa in data **23/10/2013 n. 24024** ha stabilito che le rinunzie o transazioni sono valide *"solo a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinuncia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto si evinca la "res dubia" oggetto della lite (in atto o potenziale) e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c. [...] consentendogli di individuare esattamente il diritto al quale rinuncia e a fronte di quale vantaggio"*.

Quanto sopra porta alla conclusione che, qualora in presenza di una istanza avanzata presso questo ispettorato che non presenti i suddetti requisiti, la Commissione non potrà trattare e definire l'atto conciliativo.

Al di fuori di tali ipotesi, la Commissione opera pienamente nel caso di **diritti disponibili** quali ad esempio:

- Indennità sostitutiva del periodo di riposo, trattamenti economici derivanti da pattuizioni individuali (c.d. superminimo), periodo di preavviso, retribuzione eccedente i minimi tabellari, risoluzione consensuale, impugnazione dei licenziamenti, costituzione del rapporto di lavoro ad esclusione di quelli irregolari, risarcimento danni, etc.....,

In ultimo e per maggiore completezza si rammenta che per le controversie individuali di lavoro aventi per oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi il lavoratore può attivare le procedure di cui agli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 23/04/2004, n. 124, "Conciliazione Monocratica-Diffida Accertativa".

I Presidenti degli Ordini in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione della presente ai propri iscritti, al fine di sensibilizzare gli stessi ad attenersi a quanto rappresentato.

*Il Dirigente dell'I.T.L.*  
*Ing. V. Lo Conti*



*Il funzionario direttivo*

*isp. Angelo D'Antoni*

